



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 settembre 2016

NUMERO AFFARE 01739/2016

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto
“*Disciplina del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» istituito ai sensi
dell’art. 1, commi 207-212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”.

LA SEZIONE

Vista la relazione 19 settembre 2016 prot. n. DAGL/4.3.14.1/2016/14, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

PREMESSO E CONSIDERATO

Sommario

Parte I. L’intervento regolamentare e il suo contesto.

1. *La fonte legislativa.* 2. *Il contesto ordinamentale su cui interviene il regolamento.* 3. *I precedenti legislativi della “chiamata diretta”.* 4. *Lo schema di regolamento.*

Parte II. Le questioni generali del regolamento.

5. *L'apporto consultivo del Consiglio di Stato.* 6. *Il principio dell'autonomia universitaria.* 7. *Il carattere sperimentale e straordinario del reclutamento.* 8. *Il particolare status di professore universitario reclutato con la procedura in questione.* 9. *Il riordino dei settori concorsuali secondo le aree ERC.*

Parte III. Analisi delle singole disposizioni.

10. *Articolo 1 (Ambito di applicazione).* 11. *Articolo 2 (Procedura di partecipazione).* 12. *Articolo 3 (Criteri di valutazione).* 13. *Articolo 4 (Commissioni).* 14. *Articolo 5 (Lavori delle commissioni).* 15. *Articolo 6 (Valutazione dei candidati).* 16. *Articolo 7 (Chiamata dei vincitori da parte delle università).* 17 *Articolo 8 (Disposizioni finanziarie).* 18. *Allegati.*

Parte I. L'intervento regolamentare e il suo contesto.

1. *La fonte legislativa.*

1.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - chiede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante “*Disciplina del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» istituito ai sensi dell'art. 1, commi 207-212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”.

1.2. L'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), “*Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia universitaria, ha istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, [...] un fondo*

speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Il Fondo - dispone il successivo comma 208 - *“in deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240”* è diretto a finanziare il reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, selezionati tramite procedure nazionali e ai sensi dell'art.1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 240 (il secondo periodo detto si riferisce alla *“copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama”*); si rivolge sia agli studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico impegnati in Italia e all'estero in attività di ricerca e d'insegnamento, i quali aspirino a entrare nel ruolo o dei professori ordinari o associati nelle università italiane, sia a quei professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che intendano fruire della mobilità inter-atenei.

Il comma 210 dell'art. 1 detto demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, la definizione di tutti gli elementi necessari per realizzare il reclutamento:

- a) *“criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica, secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell'area scientifica di riferimento”;*
- b) *“modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione”;*
- c) *“inquadramento in una classe stipendiiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento”;*
- d) *“nomina e funzionamento di apposite Commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione, operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica”;*

- e) “numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario [...]egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia [...] individuando altresì, all'interno di ciascuna fascia il numero dei posti destinati a professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa fascia; [...] criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento [...]”, anche “informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana”;
- f) “modalità di assegnazione” al singolo ateneo, a valere sulle disponibilità del Fondo, nonché modalità dell’ “eventuale concorso dell’ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie”; “numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo”.

2. Il contesto ordinamentale su cui interviene il regolamento.

La scelta operata dal legislatore di istituire il «*Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta*» (di seguito Fondo) s’inscrive nel più ampio programma finalizzato a rafforzare il capitale umano impegnato nella ricerca con misure atte a favorire anche il cosiddetto “rientro dei cervelli” in Italia (cfr., sul punto, anche per gli ampi riferimenti di valenza generale sul rilievo del settore della ricerca scientifica e dell’Accademia, il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 25 ottobre 2016, n. 2210 sulla riforma degli Enti pubblici di ricerca, cui si fa rinvio).

La decisione, poi, di denominare il Fondo dedicandolo a Giulio Natta, ingegnere e accademico, insignito del premio Nobel per la chimica nel 1963, non è di poco significato, in quanto richiama lo stretto legame che unisce ricerca e insegnamento universitario e pone l’accento sui benefici che dal coinvolgimento di eminenti studiosi e ricercatori possono derivare alla qualità della didattica e alla formazione dei discenti, entrambe fattori di sviluppo per la società nazionale e fonte di prestigio nel contesto internazionale.

Con l’istituzione del Fondo, il legislatore ha ampliato le tipologie di reclutamento dei professori universitari e ha aggiunto un nuovo meccanismo selettivo “*in deroga*”

agli ordinari meccanismi di accesso disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo l'ingresso nella docenza universitaria di questa nuova categoria di professori, per i quali l'eccellenza dei percorsi individuali di studio e di ricerca scientifica e l'elevato e riconosciuto merito scientifico sono tali da prevalere anche sul possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Consapevole dei complessi equilibri che caratterizzano la vita degli atenei e nel rispetto dell'autonomia universitaria, elevata a principio di rilevanza costituzionale dall'art. 33, sesto comma, della Costituzione, il legislatore ha prudentemente previsto l'istituzione “*in via sperimentale*” del Fondo, anche perché correlato a un meccanismo derogatorio di reclutamento dei docenti dell'università. Dal sottolineato carattere sperimentale discende altresì la necessità di una fase di verifica dei risultati sul campo, argomento che sarà ripreso nel prosieguo del parere.

3. I precedenti legislativi della “chiamata diretta”.

3.1. La disciplina del reclutamento dei professori universitari per “chiamata diretta” è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento repubblicano dall'art. 14 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che ha previsto che gli atenei protessero reclutare direttamente, ossia senza previa selezione pubblica comparativa e per una percentuale di posti non superiore al 5% delle relative dotazioni organiche, “*studiosi eminenti di nazionalità non italiana*” che ricoprivano analoga posizione in università straniere.

L'art. 17, comma 112, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha esteso il reclutamento diretto a “*eminenti studiosi di nazionalità italiana*” occupati in università straniere o insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, mentre con il successivo decreto attuativo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 agosto 1997, n.

181), è stata prevista per la prima volta la chiamata diretta “*per chiara fama*” di studiosi italiani o stranieri.

3.2. L'apparente parificazione tra le iniziali chiamate dirette di eminenti studiosi e le sopravvenute chiamate dirette per chiara fama è definitivamente cessata con la legge 4 novembre 2005, n. 230, che ha previsto le seconde come categoria a sé, sostenuta da distinte risorse finanziarie.

In particolare, con l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, hanno preso corpo ulteriori iniziative per favorire il rientro di studiosi italiani e attrarre talenti stranieri attraverso un ampliamento del reclutamento per chiamata diretta. Alle università è stata riconosciuta la possibilità di procedere con fondi tratti dal proprio bilancio alla chiamata diretta, come professore non soltanto ordinario ma anche associato, e per una percentuale non superiore al 10% di queste posizioni, di “*studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero*”, che lì abbiano conseguito “*un'idoneità accademica di pari livello ovvero, che sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata*”.

3.3. L'art. 1-bis della legge 9 gennaio 2009, n.1, ha esteso il reclutamento per chiamata diretta ai ricercatori.

Lo stesso articolo ha modificato il procedimento di autorizzazione ministeriale, che inizialmente prevedeva il coinvolgimento diretto del Consiglio universitario nazionale (di seguito CUN), stabilendo che il parere preventivo relativo alle chiamate dirette per chiara fama dovesse essere espresso da una commissione di tre professori universitari, designati dal CUN.

3.4. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 8, ha semplificato il procedimento prevedendo che in taluni

casi la chiamata diretta dei professori ordinari e associati e dei ricercatori potesse aver luogo sulla base della sola proposta dell'ateneo e del nulla osta ministeriale.

Infine, l'art. 14, comma 3-*quater* della legge n. 114 del 2014 ha stabilito che anche le “chiamate dirette per chiara fama”, debbano essere sottoposte al vaglio delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (ASN) del settore concorsuale per il quale la chiamata è richiesta.

Sul descritto quadro normativo, nel quale sono evidenti le sovrapposizioni non sempre coordinate delle disposizioni succedutesi nel tempo, è intervenuta la legge n. 208 del 2015 con alcune rilevanti novità, quali l'assunzione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca degli oneri finanziari delle specifiche chiamate dirette (anche se non è escluso il concorso finanziario delle università) e la costituzione di apposite commissioni di valutazione a livello nazionale, formate per ogni area disciplinare da eminenti studiosi italiani e stranieri.

4. Lo schema di regolamento.

4.1. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sul quale è richiesto il parere del Consiglio di Stato, consta di otto articoli e di due allegati, dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa. Al testo sono acclusi il concerto espresso dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la relazione illustrativa, l'analisi tecnico-normativa, la relazione tecnica e l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).

Rinviano all'analisi delle singole disposizioni i rilievi di maggiore dettaglio, in questa parte preliminare è sufficiente riportare i tratti qualificanti della disciplina che s'intende introdurre con lo schema di regolamento in esame, in conformità alla fonte primaria che ha istituito il “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta”.

4.2. Nell'incipit del provvedimento si opera una riorganizzazione dei settori concorsuali di riferimento per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che vengono ricondotti alle 25 aree definite dallo *European Research Council*, (c.d. aree ERC), istituzione la cui missione è quella di favorire lo sviluppo della ricerca di elevata qualità.

Viene quindi prevista una procedura nazionale di selezione, distinta per ciascuna area ERC, alla quale possono partecipare a domanda i candidati che aspirino alla chiamata diretta per la prima e la seconda fascia di professore universitario. Le domande devono essere corredate dal *curriculum vitae et studiorum*, dalle pubblicazioni scientifiche (da un minimo di cinque a un massimo di dieci) e dall'indicazione degli eventuali progetti di ricerca realizzati o in corso di svolgimento.

4.3. La valutazione dei candidati e dei titoli dagli stessi prodotti è affidata a venticinque commissioni nazionali (una per ogni area ERC), ciascuna di tre membri.

I presidenti delle commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, e scelti tra studiosi di elevatissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali.

Il presidente di ciascuna commissione sceglie gli altri due commissari tra “*studiosi di elevata qualificazione scientifica e professionale*”, all'interno di una lista di venti nominativi predisposta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

“*Possono essere nominati commissari coloro che sono in possesso della qualifica di professore ordinario di ruolo*” presso università italiane aventi una posizione riconosciuta nel panorama internazionale, i quali abbiano apportato contributi di riconosciuto

rilievo internazionale nell'area ERC di pertinenza. Anche i commissari, per i quali è previsto un compenso, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Come si vede, la disciplina relativa alla formazione della commissione per le cattedre del Fondo Natta è sensibilmente innovativa rispetto a quella prevista per le commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010, i cui componenti sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, positivamente valutati dall'ANVUR, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. I membri di queste ultime commissioni, ai quali non sono corrisposti compensi, emolumenti e indennità, eleggono il presidente.

4.4. Riprendendo l'esame dello schema di d.P.C.M., la valutazione dei candidati si svolge in due fasi: la prima, volta a determinare l'ammissibilità del candidato alla selezione sulla base del *curriculum vitae et studiorum*; la seconda, diretta a stabilire il profilo scientifico del candidato e incentrata sulla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli e dei progetti di ricerca.

Per ciascun candidato, il giudizio finale è espresso con un punteggio da 0 a 100, previa acquisizione di un *parere pro veritate* reso da soggetti esterni alle medesime commissioni, in possesso della qualifica di professore ordinario o di posizione equivalente. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di 80/100, i quali vengono iscritti in graduatorie, corrispondenti ai posti di prima fascia e di seconda fascia, destinati rispettivamente ai nuovi professori e alla mobilità inter-ateneo. Vengono altresì compilate delle liste di riserva degli idonei. Entro dodici mesi dalla pubblicazione delle graduatorie ciascun ateneo, su domanda dei vincitori nelle stesse inseriti, può procedere alla chiamata diretta degli interessati entro il limite del 30% dei posti assegnati a ciascuna delle 25 aree ERC.

Ai docenti assunti con tale procedura è attribuito, in base all'esperienza di ricerca e ai titoli posseduti, un trattamento stipendiale più elevato rispetto ai colleghi del reclutamento ordinario. Analogi benefici, in misura differente, sono attribuiti anche ai professori ammessi alla mobilità inter-ateneo. Le risorse occorrenti per il trattamento economico dei docenti interessati alla chiamata diretta sono assegnate annualmente agli atenei dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle risorse del Fondo, su cui gravano anche le spese per il funzionamento delle commissioni di valutazione e per la remunerazione dei commissari.

4.5. Anche siffatta procedura presenta delle novità di rilievo rispetto ai meccanismi ordinari di reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia e rispetto alla disciplina sin qui seguita per le assunzioni per chiamata diretta degli studiosi di chiara fama, sia perché i presidenti delle commissioni di valutazione e gli stessi commissari sono di nomina governativa, sia perché l'apporto degli atenei nella selezione dei candidati per le cattedre Natta potrebbe essere marginale o mancare del tutto, considerato che i commissari possono essere scelti tra gli "studiosi", anche stranieri, e non necessariamente tra i professori universitari.

Parte II. Le questioni generali del regolamento.

5. L'apporto consultivo del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, nell'esame dello schema di d.P.C.M., che interviene su di una materia così rilevante, delicata e complessa, oltre a esaminare la rispondenza del testo ai criteri fissati dalla fonte primaria deve anche tener conto del descritto contesto ordinamentale.

Pertanto, conformemente alla più recente giurisprudenza consultiva (cfr., in particolare, i pareri sezione normativa n. 515 del 2016, punto 3.4, e commissione speciale n. 1640 del 2016, punto 2), s'intende contribuire, con le osservazioni e i rilievi che seguono, a rendere il regolamento pienamente coerente con i principi

costituzionali e della legge, riflettendo sulle disposizioni non soltanto sotto il profilo della legittimità *stricto sensu* dell'atto regolamentare rispetto alla legge di autorizzazione, ma anche per ciò che concerne la possibilità di una sua attuazione completa, rapida e coerente con il contesto ordinamentale (e costituzionale) in cui va ad inserirsi.

Peraltro, come è stato di recente affermato (cfr., da ultimo, il parere sullo schema di decreto legislativo riguardante la dirigenza pubblica, comm. spec. 14 ottobre 2016, n. 2113, punto 5), anche i rilievi in ordine alla corretta “*fattibilità*” di una normativa non sono, è bene precisare, rilievi extragiuridici, in quanto l’oggettiva disciplina - ovvero la sua incoerenza con il contesto ordinamentale in cui deve necessariamente inserirsi - potrebbero, in via circolare, ripercuotersi negativamente sulla stessa legittimità delle previsioni normative.

Venendo all’esame dello schema del d.P.C.M. in oggetto, il Consiglio di Stato ritiene di dover sottoporre all’attenzione del Governo alcune questioni rilevanti che meritano un approfondimento anche al fine di individuare gli opportuni correttivi da apportare al testo prima della sua approvazione. Dette questioni attengono:

- a) al rispetto dell’autonomia universitaria;
- b) al carattere sperimentale e straordinario del reclutamento;
- c) al particolare status del professore universitario reclutato con la procedura in questione;
- d) al riordino dei settori concorsuali secondo le aree ERC.

6. *Il principio dell’autonomia universitaria.*

6.1. Come già evidenziato al punto 1.2 il legislatore, nell’affidare alla fonte secondaria la definizione della disciplina di dettaglio per l’assegnazione delle cattedre del Fondo, ha anteposto a qualsiasi altro criterio direttivo il rispetto

dell'autonomia universitaria, sancito dall'art. 33, sesto comma, della Costituzione, che riconosce a istituzioni di alta cultura, università ed accademie il diritto di “*darsi ordinamenti autonomi*”.

Ovviamente, non spetta al Consiglio di Stato esprimersi sulla legittimità costituzionale della legge che autorizza il regolamento, ma compete a quest'organo assicurare che lo stesso sia coerente con il contesto costituzionale, favorendo quindi - tra le varie opzioni d'implementazione della riforma - quelle che ne valorizzino l'attuazione *secundum Constitutionem*.

Al riguardo emergono due profili di criticità: l'assenza di una disposizione che preveda in qualche misura il coinvolgimento degli atenei nel procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l'omessa consultazione del mondo accademico nel corso dell'elaborazione dello schema del d.P.C.M.

6.2. Quanto al primo profilo si considera che, come esposto in narrativa (cfr. il punto 4.3), il presidente di commissione viene individuato direttamente dal Governo, mentre i due componenti dell'organo collegiale sono individuati dal presidente della commissione sulla base di una rosa di nominativi fornita dall'ANVUR (i cui componenti sono anch'essi nominati dal Governo).

Così costruito, il meccanismo si presta a molteplici rilievi (relativi, ad esempio, alla trasparenza, all'imparzialità e al buon andamento), il più importante dei quali appare essere il mancato raccordo con il sistema dell'autonomia universitaria, dove pure i nuovi docenti dovranno inserirsi.

La percezione di una sorta di “intervento estraneo” alla ricerca e alla docenza universitaria nazionale è altresì indotta dalla scelta operata del regolamento sulla provenienza dei futuri presidenti delle commissioni di valutazione, i quali devono essere prescelti tra “*studiosi di elevatissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali*” (art. 4 dello schema di regolamento).

Tale soluzione parrebbe che interpreti *ultra petita* un criterio dettato dalla fonte legislativa (comma 210, lettera d) la quale, a differenza della previsione regolamentare, non esprime alcun giudizio di valore sulla qualità delle istituzioni italiane in cui si pratica la ricerca, ma pone l'accento sulla necessità che i commissari siano prescelti tra personalità di alta qualificazione - italiane e straniere - operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Appare necessaria, allora, una maggiore integrazione di tale mondo nelle commissioni di selezione di cui all'art. 4, commi 2 e 3, dello schema, che richiedono, ad avviso di questo Consiglio di Stato, un'attenta riconsiderazione.

6.3. Quanto al secondo profilo, nella Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento - dell'Analisi d'impatto sulla regolamentazione (AIR), è precisato che non si è ritenuto di procedere a consultazioni preventive, data la natura e il contesto ordinamentale dell'intervento, i cui contenuti sono strettamente legati all'attuazione della più volte citata legge di stabilità 2016.

A parte il puntuale richiamo all'osservanza del precetto costituzionale dell'autonomia universitaria recato dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, le motivazioni alla base della scelta di non procedere a consultazioni non appaiono condivisibili, considerato che l'insegnamento universitario si contraddistingue per la compenetrazione tra momento didattico e momento della ricerca scientifica (sin dalla sentenza n. 103 del 1977 la Corte costituzionale ha sottolineato la *“finalità didattico-scientifica”* che l'università è tenuta a perseguire).

Conseguentemente, per un intervento rilevante come quello in esame, volto a disciplinare uno strumento regolamentare di forte accelerazione per la ricerca, l'osservanza del principio costituzionale dell'autonomia universitaria si realizza anche tramite la preventiva consultazione degli organismi rappresentativi della realtà universitaria (tra questi, ad esempio, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale) prima del definitivo varo della

procedura di conferimento delle cattedre del “Fondo Natta”, senza con ciò disattendere il preceitto costituzionale che attribuisce al legislatore la definizione dei limiti relativi alla dimensione interna ed esterna dell’autonomia universitaria.

7. Il carattere sperimentale e straordinario del reclutamento.

7.1. Nel definire la disciplina di funzionamento del Fondo - che è una delle funzioni demandate al regolamento in esame dalla fonte primaria - va innanzitutto interpretato e compreso il significato dell’istituzione “*in via sperimentale*” del Fondo stesso disposta dal legislatore (l. n. 208/2015, art. 1, comma 207).

Occorre considerare che, parallelamente all’iniziativa già avviata per promuovere lo sviluppo della ricerca attraverso la riforma degli enti di ricerca (cfr. il sopracitato parere della Commissione speciale, 25 ottobre 2016, n. 2210), il legislatore ha inteso elevare la qualità della ricerca e della didattica nelle università italiane, prevedendo in via eccezionale un meccanismo di reclutamento in deroga agli ordinari meccanismi di accesso.

Il carattere di sperimentazione va pertanto riferito alle modalità con cui attuare questo reclutamento e non al Fondo, la cui istituzione è strumentale al finanziamento di detto reclutamento.

La sperimentazione comporta, inoltre, l’individuazione preliminare dei settori prioritari verso cui indirizzare la ricerca e la definizione di strumenti di verifica dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissi. Una direttiva nel senso emerge dal comma 210, lettera e), dell’art. 1 della l. n. 208, nella parte in cui demanda al d.P.C.M. la definizione dei criteri per individuare le aree scientifiche di riferimento verso le quali orientare il reclutamento straordinario, con la precisazione che tali criteri “*possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana*”.

È chiaro quindi che l'impronta, che il legislatore vuol imprimere al meccanismo di reclutamento in questione, si discosta dalla logica della distribuzione contemporanea e a pioggia, tra tutti i settori concorsuali dell'insegnamento universitario, di tutti i posti consentiti dall'entità del finanziamento, ma è rivolta a privilegiare interventi mirati in settori scientifici prioritari, evidentemente in funzione di una strategia già avviata nel finanziamento della ricerca orientata non più per aree ma per progetti.

Di tale carattere sperimentale il regolamento in esame non sembra, invece, farsi carico; è quindi indispensabile adeguarlo, sotto almeno due profili: quello della definizione dei criteri per stabilire i settori scientifici verso i quali indirizzare prioritariamente le assunzioni straordinarie dei docenti e la mobilità inter-atenei e quello di una trasparente verifica dei risultati prima di passare a una fase a regime.

7.1.1. Quanto al primo profilo, si consideri che, ai sensi della tabella in allegato 2, a cui rinvia l'art. 1 comma 2 della bozza di regolamento, il numero dei posti per nuovi ingressi di professore di prima e seconda fascia è stato complessivamente fissato in 434, a cui devono aggiungersi altri 66 posti riservati alla mobilità inter-ateneo impegnando tutto lo stanziamento disponibile, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica.

Detta ampiezza d'intervento, se non preceduta dalla verifica del funzionamento dei nuovi meccanismi e dalla individuazione dei settori strategici verso cui indirizzare la ricerca, ad avviso di questo Consiglio di Stato, parrebbe disattendere l'obiettivo di sperimentazione posto dal legislatore, che impone di anteporre l'individuazione dei settori principali di intervento al profilo quantitativo, senza preclusioni per un'eventuale iniziale riduzione dei professori chiamati rispetto alle potenzialità dello stanziamento, prevedendo il comma 212 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che le risorse non utilizzate per le finalità del Fondo confluiscano, nell'esercizio finanziario di riferimento, nel Fondo per il finanziamento ordinario dell'università.

7.1.2. Quanto al secondo profilo, è indubbio che qualsiasi serio processo sperimentale richieda un momento di verifica ex post dei suoi risultati, che sia propedeutico alla conferma della rispondenza delle scelte iniziali agli obiettivi prefissati, alla messa a regime piena e completa del nuovo meccanismo (e, quindi, dell'uscita dalla fase sperimentale), e se del caso all'introduzione di eventuali correttivi. Pertanto, occorre individuare sin d'ora idonei indicatori per la fase di verifica e la struttura responsabile della verifica, prevedendo già nel regolamento il coinvolgimento delle università sulle quali la sperimentazione va ad incidere.

La verifica dovrà ricoprendere entrambi i profili di sperimentazione prima descritti: quello del meccanismo di accesso in deroga e quello della scelta dei settori su cui intervenire prioritariamente.

Tale verifica dovrà poi essere resa pubblica, in ossequio al principio di trasparenza e, ora, dell'accesso civico.

L'ordinamento italiano offre già uno strumento operativo per tale finalità: la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), disciplinata dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dal d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212 (cfr., da ultimo, gli specifici riferimenti alla VIR contenuti nei pareri comm. spec. n. 764 del 10 marzo 2016, punto 12, e comm. spec. n. 855 del 1° aprile 2016, punto II. f)).

7.1.3. Relativamente a quanto osservato sul carattere sperimentale del reclutamento in esame, si reputa necessario invitare l'Amministrazione proponente a una specifica riflessione, che coinvolga anche il contesto accademico e della ricerca, allo scopo di privilegiare interventi mirati ed effettivamente idonei ad attrarre risorse di chiara fama.

8. Il particolare status di professore universitario reclutato con la procedura in questione.

8.1. Lo schema di regolamento non si limita soltanto a disciplinare una forma di reclutamento, ma introduce un nuovo status di professore universitario, secondo

un modello *extra ordinem* che non si distingue soltanto per il più vantaggioso trattamento economico, ma anche per altri aspetti che attengono al trattamento giuridico.

Al riguardo occorre premettere che la fonte primaria pone l'accento sulle deroghe del meccanismo di reclutamento straordinario per chiamata diretta rispetto a quello ordinario e si rivolge a eminenti studiosi di chiara fama, prevedendone a scopo incentivante *“l'inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella di godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia”* (commi 208 e 210, lettera c), dell'art. 1).

Fermo restando che i regolamenti attuativi possono legittimamente introdurre nell'ordinamento le implementazioni necessarie per rendere concretamente fattibile il disposto legislativo, viene in evidenza che in questo caso la norma primaria non ha previsto deroghe all'ordinario status di professore universitario, se non l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole con oneri a carico del Fondo e con l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri.

Orbene lo schema di regolamento, a fronte delle chiare finalità del reclutamento in parola volte ad attrarre studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico nell'insegnamento universitario e a promuovere la qualità della ricerca, non prevede alcun strumento di verifica dei risultati sia nella didattica sia nella ricerca, diversamente da quanto è stabilito per i professori di prima e seconda fascia dall'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010, con l'effetto che il più vantaggioso trattamento economico si potrebbe caratterizzare come appannaggio di status e risulterebbe svincolato dal rendimento.

A ciò deve aggiungersi che la disposizione del regolamento (art. 7), che prevede che l'eventuale concorso degli atenei alla retribuzione dei professori assunti con il

reclutamento straordinario possa esprimersi con un ulteriore incremento rispetto a quello già corrisposto con risorse del Fondo, potrebbe dar luogo in breve tempo ad una lievitazione del trattamento economico individuale sino al tetto massimo fissato per i dipendenti pubblici, per effetto di una sorta di concorrenza tra gli atenei a tutto vantaggio delle università di maggiori dimensioni e di più ampia capacità finanziaria.

Il d.P.C.M., inoltre, non disciplina il rapporto tra il reclutamento in parola e quello ordinario, sicché non è chiaro se i docenti di prima e di seconda fascia, assunti con la procedura sperimentale del Fondo Natta, siano da ritenere in sovrannumero, considerato che le risorse per il trattamento economico loro riservato gravano sul bilancio ministeriale. Ove così non fosse, il meccanismo di provvista di docenti con le procedure del Fondo Natta si sovrapporrebbe ai meccanismi di accesso disciplinati dal d.lgs. n. 240 del 2010, con l'effetto di ridurre senza una chiara copertura legislativa le disponibilità di posti per il reclutamento ordinario.

8.2. Un ulteriore motivo di differenziazione tra il trattamento dei professori universitari reclutati in via ordinaria e i docenti assunti con il meccanismo straordinario concerne la mobilità interuniversitaria.

A fronte della rigidità del sistema che rende difficile il trasferimento dei primi tra atenei diversi, l'art. 7, comma 5, della bozza di regolamento, stabilisce che il professore assunto per chiamata diretta è tenuto a permanere nell'ateneo, sede di chiamata, per un periodo di almeno tre anni e, in caso di mobilità inter-atenei, per un periodo di almeno 5 anni, pena la decadenza automatica dall'assunzione in servizio. Il disposto sembrerebbe tuttavia contraddetto dal successivo comma 7, il quale prevede che il professore, vincitore della procedura di selezione per i posti di seconda fascia, che venga successivamente chiamato in servizio, dal medesimo o da altro ateneo, come professore di prima fascia, continui a godere della classe

stipendiale di provenienza mediante il riconoscimento di un assegno *ad personam* riassorbibile.

Sul punto occorre che l'Amministrazione redigente faccia chiarezza, in quanto il vincolo di un periodo minimo di permanenza nella stessa sede, pure previsto per i professori reclutati in via ordinaria, appare facilmente aggirabile senza riflessi neppure sul più favorevole trattamento economico, che verrebbe conservato dai professori beneficiari del reclutamento straordinario.

8.3. Vi è infine un'argomentazione risolutiva che porta ad escludere che il legislatore abbia inteso riservare il reclutamento straordinario per cui ha istituito il Fondo ad una tipologia di professore universitario *extra ordinem*.

Infatti, il comma 208 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 dispone che “ [...] *il Fondo di cui al comma 207 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia, selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell'art. 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma 209 del presente articolo e nel rispetto dei criteri di cui al comma 210, volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati , ivi inclusi professori universitari già in servizio presso atenei italiani. [...]”.*

Le modificazioni apportate dalla novella al comma 9 dell'art. 1 della legge n. 230 del 2005 non hanno interessato il secondo periodo di quel comma, il quale prevede che le università possono procedere con proprie risorse alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di “*studiosi di chiara fama*”, sicché è indubbio, pur in presenza di una formulazione legislativa che risente della sovrapposizione di più di interventi modificatori, che la novella ha inteso assimilare le chiamate dirette del “Fondo Natta” a quelle già previste per gli studiosi di chiara fama, parimenti identificabili come personalità scientifiche e accademiche di altissimo profilo riconosciuto anche in campo internazionale.

Tanto trova conferma nel comma 3 dell'art. 7 dello schema di regolamento, ove si prevede che per i professori chiamati a ricoprire le cattedre previste dal Fondo Natta è consentita, con oneri a carico dell'Università, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 230 del 2005 (leggasi “chiamata diretta per chiara fama”) l'inquadramento in una classe stipendiale superiore rispetto a quella determinata in ragione del più favorevole trattamento comunque previsto per i vincitori assegnatari delle cattedre Natta.

8.4. Tuttavia, i requisiti richiesti per i candidati alle cattedre del “Fondo Natta” dall'art. 3, comma 2, della bozza di regolamento appaiono meno stringenti di quelli ordinariamente previsti per la chiamata diretta degli studiosi di chiara fama, definiti per la prima volta dall'art. 1 del decreto 25 luglio 1997 dell'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come “*...eminenti studiosi, italiani o stranieri in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali*

Gli stessi requisiti del 1997 sono stati confermati dall'art. 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha aggiunto un ulteriore requisito alternativo a quelli summenzionati: aver già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del programma di “rientro dei cervelli”, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata.

Diversamente, nei criteri di valutazione dei candidati che aspirano ad accedere al Fondo Natta, manca qualsiasi accenno a requisiti attinenti all'impegno strettamente

accademico e alle correlate qualificazioni, che pur meriterebbero attenzione nella scelta di docenti da immettere in posizione preminente nei ruoli dell'università.

Il Consiglio di Stato non può esimersi dal rilevare che la distinzione di due categorie differenziate, quanto ai requisiti di ammissibilità, nell'ambito dello stesso modello - imposto dalla legge di autorizzazione - delle *“chiamate dirette per chiara fama”* potrebbe comportare incongruenze applicative e avere comunque un effetto disincentivante sui talenti italiani più giovani che aspirino ad accedere alla docenza universitaria attraverso i meccanismi ordinari e pertanto, in ultima analisi, la mancata coerenza con il preceitto primario su cui si fonda l'esercizio del potere regolamentare.

Quanto appena osservato non può che indurre a integrare il testo dell'art. 3 del regolamento, dando il necessario risalto ai titoli accademici.

9. Il riordino dei settori concorsuali secondo le aree ERC.

Il sistema universitario italiano è suddiviso in 367 settori scientifico-disciplinari, raggruppati in 188 settori concorsuali, 88 macro-settori e 14 aree, sicché vanno considerate con favore le iniziative volte a riclassificare i saperi scientifici in termini meno segmentati e più omogenei con le attuali connotazioni dei settori scientifico-disciplinari nel contesto europeo.

Tuttavia, la scelta del regolamento di ricondurre i settori concorsuali previsti per l'abilitazione scientifica nazionale alle 25 aree definite dall'*European Research Council* e di prendere a riferimento le stesse aree per la costituzione di altrettante commissioni di valutazione e per la nomina dei relativi commissari, a giudizio della Sezione, potrebbe prestarsi a rilievi sul piano della ragionevolezza in sede di contenzioso. Al riguardo si considera che l'ERC è un'agenzia europea che ha il compito di favorire la qualità più elevata (*the best of the best*) della ricerca nell'Unione e di sostenere la ricerca di frontiera sulla base dell'eccellenza scientifica.

Stante la missione dell’Agenzia, le aree ERC rispondono ad esigenze d’identificazione e di valutazione dei progetti, generalmente a carattere interdisciplinare, e non sono quindi omogenee, per oggetto e finalità, con i settori concorsuali di riferimento utilizzati nel sistema universitario italiano per il reclutamento, le attività didattiche e l’ordinamento dei corsi di studio.

Su tale rilievo è evidente che la costituzione di 25 commissioni di valutazione, una per ciascuna area ERC, a fronte dei 188 settori concorsuali previsti nell’ordinamento universitario italiano, avrebbe per conseguenza che la valutazione dei percorsi individuali di eccellenza dei candidati alle cattedre del Fondo potrebbe essere affidata a commissari esperti in settori del sapere scientifico non coincidenti con quelli dei candidati. Al riguardo è sufficiente scorrere la tabella oggetto dell’allegato 2 dello schema per constatare come l’accorpamento dei settori concorsuali secondo le aree ERC abbia per effetto che nella stessa area sono presenti discipline didattiche del tutto disomogenee (per esempio, nell’area ERC LS1 sono presenti “fisiologia vegetale” e “anatomia patologica”; nell’area LS7 “anestesiologia” e “malattie infettive e parassitarie degli animali”; nell’area SH2 “design e progettazione tecnologica dell’architettura” e “diritto costituzionale”).

La Sezione è consapevole che da anni è in corso un dibattito sulla necessità di pervenire a una riduzione dei settori scientifico-disciplinari, soprattutto per eliminare quei settori che non possono costituire comunità scientifiche autosufficienti, ma non può non rilevare che, ai sensi dell’art. 15 della legge 240, la definizione dei settori concorsuali, oggetto del d.m. 30 ottobre 2015, n. 855, è stata preceduta dalla consultazione del CUN e che, pertanto, qualsiasi intervento di riorganizzazione degli stessi debba essere preceduto dalla consultazione del CUN.

Dovendosi comunque dare attuazione al disposto del comma 210 della fonte legislativa che demanda al regolamento in esame la definizione della disciplina concernente la nomina e il funzionamento delle commissioni di valutazione, la

Sezione ritiene che non vi sia motivo di distaccarsi, sia pure con gli opportuni aggiustamenti e ferma restando la corrispondenza dell'esperienza scientifica dei commissari e dei candidati, dal criterio seguito dall'art. 14, comma 3-*quater* della legge n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che le “chiamate dirette per chiara fama”, debbano essere sottoposte al vaglio delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (ASN) del settore concorsuale per il quale la chiamata è richiesta.

Ovviamente si rimette all'apprezzamento dell'Amministrazione la scelta della soluzione più opportuna, non senza sottolineare che diversamente potrebbe venir meno il rigore tecnico-scientifico a cui è improntata, nel vigente sistema di reclutamento dei docenti universitari, la valutazione dei requisiti dei candidati alla chiamata diretta per chiara fama.

Parte III - Analisi delle singole disposizioni.

Fermi restando i rilievi esposti nella Parte II, si procede ora a una serie di osservazioni sui singoli articoli.

10. *Articolo 1 (Ambito di applicazione).*

10.1. L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione del d.P.C.M., chiarendo che lo stesso disciplina le procedure di reclutamento straordinario di studiosi di elevato merito scientifico e di riconosciuta eccellenza nei percorsi individuali, mediante chiamata diretta (comma 1).

La Sezione osserva che manca comunque uno specifico riferimento all'assimilazione di tale reclutamento alla “*chiamata diretta per chiara fama*”, stabilita dalla fonte primaria.

Coerentemente con la condizione posta al punto 8.3, si suggerisce di modificare l'espressione “studiosi di elevato merito scientifico, e di riconosciuta eccellenza” in “*studiosi di chiara fama per elevato merito scientifico e riconosciuta eccellenza*”.

10.2. Il comma 2, rinviando all'allegato 2, riconduce i settori concorsuali di riferimento per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, della legge n. 240 del 2010, a ciascuna delle 25 aree definite dall'*European Research Council*.

Sul punto si richiamano le osservazioni espresse al punto 9.

10.3. Sul piano strettamente formale si segnala che nell'articolato e nei documenti allegati l'indicazione “prima e seconda fascia” è riportata, sia in numerazione romana, sia per esteso. Prendendo a riferimento il testo della legge n. 240 del 2010, la dizione per esteso (*prima e seconda fascia*) risulta essere quella corretta.

Analogamente si riscontra che nel testo e negli allegati ricorrono indifferentemente le dizioni “*aree ERC*” e “*settori ERC*”. Al riguardo sembrerebbe più appropriata la prima delle due.

11. Articolo 2. (Procedura di partecipazione).

11.1. Il comma 1 prevede che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione alle procedure di selezione “*all'interno di una sola area ERC, e per la prima e seconda fascia di professore universitario*”.

La formulazione, mentre è tassativa per ciò riguarda l'area, non è altrettanto chiara per l'indicazione della fascia, sicché sembrerebbe che i candidati possano concorrere indistintamente per entrambe le fasce.

Anche per prevenire eventuale contentioso è opportuno che il testo sia più preciso sul punto e che parallelamente siano integrate le cause di esclusione dal concorso per presentazione di domanda difformi dalle prescrizioni del comma 1.

11.2. Il comma 6 prevede l'allegazione alla domanda di “*eventuali progetti di ricerca realizzati o in corso di svolgimento, comprovati attraverso adeguata documentazione o specifiche pubblicazioni*”.

Suscita non poche perplessità il carattere “*eventuale*” dell’allegazione dei progetti di ricerca nell’ambito di procedure selettive, che - nelle intenzioni del legislatore (art. 1, comma 207 della legge n. 208 del 2015) - sono volte “*ad accettare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica...*” dei candidati.

Non possono, pertanto, sussistere dubbi che, nel rispetto di un tassativo criterio espresso dalla fonte primaria, l’aggettivo “*eventuale*” debba essere espunto e che anzi l’omessa allegazione di documentazione relativa ai progetti di ricerca realizzati o in corso di svolgimento da parte del candidato debba essere causa di esclusione dalla procedura selettiva.

12. Articolo 3 (Criteri di valutazione).

L’articolo indica i criteri e i parametri ai quali le commissioni devono attenersi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati dai candidati.

Al riguardo si richiama integralmente quanto considerato al punto 8.3.

Coerentemente con le argomentazioni ivi espresse si rimette alla valutazione dell’Amministrazione la formulazione più idonea dei requisiti attinenti all’impegno strettamente accademico e alle correlate qualificazioni, ai fini dell’integrazione dei titoli che le commissioni di valutazione devono prendere in considerazione. E ciò anche in considerazione della sopra richiamata compenetrazione tra momento didattico e momento della ricerca scientifica che contraddistinguono l’insegnamento universitario e che vanno entrambi tenuti presenti e opportunamente bilanciati nella valutazione dell’idoneità dei candidati alla docenza anche con riferimento alle cattedre del Fondo Natta.

13. Articolo 4 (Commissioni).

13.1. L’articolo reca le prescrizioni per la costituzione delle venticinque commissioni per la valutazione dei candidati nell’ambito di ciascuna delle aree ERC.

Fermo restando quanto osservato al punto 9, un’ulteriore questione che necessita di un aggiustamento riguarda il comma 3, relativamente ai requisiti dei presidenti delle commissioni, i quali devono essere prescelti tra “*studiosi di elevatissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali e che, nel caso di professori universitari ricoprono, presso le medesime istituzioni, una posizione equipollente a quella di professore ordinario ...*”.

Al riguardo, la Sezione non può esimersi dall’osservare che la scelta del regolamento opta per una soluzione che appare penalizzante per gli studiosi italiani operanti presso gli istituti di ricerca e le università italiane, i quali non possono essere chiamati a presiedere le commissioni, a fronte del criterio generale espresso dalla fonte primaria (art. 1, comma 210, lettera d), la quale recita testualmente. “*...la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica...*”.

Anche alla luce dei recenti lusinghieri risultati conseguiti dalla ricerca italiana (si consideri l’apporto fornito da scienziati e tecnici italiani alla missione ESA della sonda Schiapparelli su Marte) e conformemente all’indirizzo espresso dal legislatore, si segnala la necessità di un riesame dei requisiti degli studiosi da preporre alla commissioni di valutazione, anteponendo le competenze alla provenienza degli interessati da istituzioni di ricerca estere o internazionali.

13.2. Qualche dubbio può essere altresì indotto dalla formulazione del comma 4, secondo cui “*possono essere commissari, ai sensi del comma 3, coloro che sono in possesso della qualifica di professore ordinario di ruolo ...*”. Non appare, infatti, chiaro se l’espressione “*possono essere commissari*” equivalga - come potrebbe essere anche ragionevole - a “*possono essere commissari soltanto*”, i professori di ruolo, oppure no, e se quindi lo status di componente della commissione non possa essere esteso anche a soggetti

diversi dai professori di ruolo (di cui sarebbe, però, difficile individuare i requisiti alternativi). Si ravvisa l'opportunità di chiarire tale punto.

13.3. Sul piano formale si suggerisce di sostituire al comma 1 la parola “durano” con “*permangono*” e di aggiungere al comma 5, dopo la parola “domanda” l'inciso “*di cui al comma 2 dell'articolo 2*”.

14. *Articolo 5 (Lavori delle commissioni).*

Il comma 1 dell'articolo fornisce le indicazioni per le operazioni che ciascuna commissione di valutazione deve effettuare nella prima riunione per la definizione delle modalità organizzative relative all'espletamento delle procedure di selezione (lettera a) e per individuare i criteri di valutazione e di giudizio che ritiene di adottare, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dall'art. 3 e tenendo conto delle specificità dell'area ERC di riferimento (lettera b).

Sennonché alla lettera b) si richiamano soltanto alcuni dei criteri e dei parametri indicati all'art. 3 e in ispecie quelli attinenti agli indicatori bibliometrici e alla conoscenza dei risultati della ricerca nella comunità scientifica internazionale.

Fermo restando che la predeterminazione dei criteri e dei parametri di valutazione, per gli spazi di discrezionalità tecnico-scientifica che vanno riconosciuti alle commissioni, rispondono ai principi di trasparenza e imparzialità espressi nell'art. 97 Cost., la riproposizione parziale nell'art. 5 dei criteri già esposti nell'art. 3 potrebbe essere causa di incertezze applicative. Pertanto, al fine di prevenirle si suggerisce di riformulare la lettera b), espungendo il testo da “*eventuali indicatori bibliometrici*” sino a “*comunità scientifica internazionale*”.

15. *Articolo 6 (Valutazione dei candidati).*

L'articolo reca la disciplina relativa alla valutazione dei candidati, sia nella prima fase volta a esprimere il giudizio di ammissione o di esclusione alla selezione sulla base dei requisiti dichiarati e dei parametri fissati dalle commissioni, sia nella

seconda fase in cui si procede alla valutazione dei candidati con riferimento alle pubblicazioni, ai titoli e ai progetti presentati.

15.1. Relativamente alla prima fase, in coerenza con quanto osservato al punto 10 circa i criteri di valutazione e di giudizio che le commissioni definiscono nella riunione preliminare e al fine di prevenire incertezze applicative, si suggerisce di aggiungere alla fine del comma 1 l'espressione “*, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).*”.

Quanto alla seconda fase, la Sezione ritiene di doversi soffermare sul comma 4, che prevede l'acquisizione, da parte delle commissioni, di “*almeno un parere scritto pro veritate, formulato da soggetti esterni alle medesime commissioni*”.

Si tratta di un apporto valutativo, già previsto, limitatamente ad alcune specifiche ipotesi, nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e disciplinato dall'art. 16, comma 3, lettera i) della legge n. 240 del 2010 e dall'art. 8, comma 6, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95.

Al riguardo si osserva che nello schema di regolamento, a parte l'indicazione dei requisiti degli esperti chiamati a redigere il parere *pro veritate*, i quali devono essere in possesso della qualifica di professore ordinario o di posizioni equivalenti e dotati di comprovato prestigio scientifico internazionale, nulla si dice sulle modalità di conferimento dell'incarico, se cioè si tratti di una designazione nella totale disponibilità delle commissioni o se invece i redattori debbano essere scelti da appositi elenchi a tal fine già predisposti come avviene per i commissari.

Sul punto è necessaria un'integrazione del testo regolamentare, secondo scelte che si rimettono all'apprezzamento dell'Amministrazione redigente.

15.2. L'ultimo periodo del comma 4 prevede che i nominativi dei soggetti che hanno redatto i pareri *pro veritate* non siano pubblicati.

In sostituzione di quest'ultima disposizione, che suscita perplessità sotto il profilo della trasparenza e, in ogni caso, sarebbe inefficace in presenza d'istanza d'accesso

agli atti della procedura da parte di chi ne avesse interesse, si potrebbe ricorrere ad una espressione diversa, quale ad esempio “*I pareri pro veritate sono allegati agli atti delle commissioni?*”.

15.3. Per chiarezza espositiva e in coerenza con quanto previsto all’art. 2, comma 6 a proposito dei progetti allegati alle istanze di partecipazione dai candidati alla selezione, si suggerisce di sostituire al comma 3, la parola “presentati” con “*di cui all’art. 2, comma 6’*”.

16. Articolo 7 (Chiamata dei vincitori da parte delle università).

16.1. Sull’articolo permane il dubbio sulla condizione di soprannumerari dei professori assunti di cui si è detto al punto 8.1.

Riguardo al trattamento economico dei docenti vincitori, si osserva che la fonte legislativa (art. 1, comma 210, lettera c), prevede l’inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi stipendiali a quella in godimento, in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia.

A fronte della formulazione della fonte superiore, il regolamento riserva un incremento più favorevole ai docenti che accedono alla mobilità inter-ateneo (da tre a quattro classi di avanzamento stipendiale), rispetto ai nuovi professori di prima e di seconda fascia assunti per chiamata diretta.

Sul punto s’invita l’Amministrazione ad una riflessione, considerate le finalità del provvedimento destinato ad attrarre personalità eminenti della ricerca nell’insegnamento universitario.

16.2. Il comma 3 dà attuazione alla previsione della fonte primaria che prevede che gli atenei possano concorrere con proprie risorse al trattamento economico dei

professori in questione, stabilendo che gli atenei possono inquadrare detti docenti in una classe stipendiale superiore a quella massima loro attribuita a valere sul Fondo, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7.

Sull'argomento si richiamo le osservazioni espresse al punto 8.1 sul rischio di un eccessivo innalzamento delle retribuzioni con l'innesto di meccanismi concorrenziali.

16.3. Sul piano del drafting, si segnala che, al comma 3, il richiamo sintetico alla legge n. 230 del 2005, dev'essere sostituito dalla citazione per esteso.

17. Articolo 8 (Disposizioni finanziarie).

Relativamente alla disposizioni finanziarie, supportate da una articolata relazione tecnica, non si hanno osservazioni particolari.

Si segnala tuttavia che, in ragione degli impegni di spesa che il provvedimento comporta, il testo dovrà essere bollinato dalla Ragioneria dello Stato, prima di essere inviato all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

18. Allegati.

Da ultimo si segnala che in entrambi gli allegati - in alto a destra - dev'essere apposto il numero dell'allegato e, tra parentesi, l'indicazione dell'articolo nel quale è richiamato per la prima volta.

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere favorevole con condizioni e osservazioni della Sezione.

L'ESTENSORE
Elio Toscano

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini